# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. 1

# MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1983

SULLA

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, BIONDI, COSSIGA, DE POI, GALLI LUIGI, LABRIOLA, LA GANGA, REGGIANI, ZANONE

Concessione di un contributo annuo di lire quattrocento milioni a favore della Società Dante Alighieri per il triennio 1982-1984

APPROVATA DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 gennaio 1983 (Stampato n. 3575)

APPROVATA DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1983 (Stampato n. 2170)

Onorevoli membri del Parlamento! — Mi è pervenuta per la promulgazione: la legge « Concessione di un contributo annuo di lire quattrocento milioni a favore della Società Dante Alighieri per il triennio 1982-1984 » approvata dal Senato della Repubblica (III Commissione permanente Affari Esteri in sede legislativa) il 23 marzo 1983 e già approvata dalla Camera dei Deputati (III Commissione permanente Affari Esteri in sede legislativa) il 26 gennaio 1983.

La legge dispone la concessione di un contributo annuo di lire quattrocento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984 a favore della Società Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo delle sue attività all'estero.

L'articolo 3 provvede a indicare la copertura finanziaria per la maggiore spesa, che quanto all'esercizio 1983 è posta a riduzione della voce del fondo globale di parte corrente a disposizione di tale esercizio (capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) intestata « Contributi statali ad enti di carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri » Tale indicazione di copertura è inteso debba corrispondentemente valere anche per la quota di spesa 1984 con pari riduzione della stessa voce sulla proiezione di fondo globale a disposizione di tale ulteriore esercizio. Quanto invece alla quota di spesa relativa all'esercizio 1982, l'articolo 3 indica a sua copertura una riduzione di pari importo di altro capitolo del bilancio dello Stato 1982 e segnatamente del capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ove è allocato il « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato».

Non vi è dubbio che anche con questa ultima indicazione si è prestato osseguio all'onere imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, poiché a fronte di una nuova e maggiore spesa si è provveduto ad evocare una riduzione di pari importo su altrocapitolo della stessa parte corrente del bilancio sull'esercizio finanziario medesimo. Ma in questo caso l'ottemperanza all'onere di copertura finanziaria posto dal precetto costituzionale appare appena formale e lascia notevole sconcerto l'utilizzo di disponibilità affatto momentanee e fortuite su di una voce di spesa drammaticamente in espansione, perché indotta dal progressivo ingigantirsi dell'indebitamento pubblico nelle sue varie forme e molteplici strumentazioni, commutandosi in un'ulteriore spesa di consumo (per quanto nobile e qualificata, come nella specie) risorse accantonate per fronteggiare un servizio interessi che da un esercizio all'altro costituisce il carico più grave e la causa di maggiore sbilancio di tutti i nostri conti pubblici. Una tale commutazione, sia pure per una quota

ridotta, può apparire come un segnale di insufficiente cautela e di non adeguata consapevolezza a fronte delle più gravi tensioni e dei maggiori squilibri in cui versa la finanza pubblica del nostro Paese.

Per tali considerazioni mi sono risolto ad avvalermi della facoltà prevista dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione e chiedo che il Parlamento proceda a nuovo esame della legge.

Roma, 20 aprile 1983.

**PERTINI** 

**BODRATO** 

# PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400.000.000 (quattrocento milioni) per la durata di tre esercizi finanziari, a decorrere da quello del 1982, a favore della Società Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari e in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

## ART. 2.

La Società Dante Alighieri presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consutivo, corredato da una relazione sulla attività svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.

Il Ministro degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

## ART. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno 1983, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Contributi statali ad enti di carattere interzionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Camera n. 3575 — Senato n. 2170